



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.
Servizio geologico - Posizione Organizzativa Attività e Risorse Minerarie

Obblighi di polizia mineraria in materia di acque minerali, di acque termali e di acque geotermiche

aggiornamento 2020

Indice

Presentazione.....	3
Riferimenti normativi.....	4
Definizioni	5
Permesso di ricerca	6
Lavori di perforazione	8
Concessione mineraria	12
Casi particolari	14
Conclusioni	15

Presentazione

Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti risorse naturali, quali le acque geotermiche, minerali, termali e di sorgente, che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono considerate materie prime.

Lo sfruttamento di queste risorse naturali è soggetto alla disciplina mineraria e quindi alla normativa in materia di attività estrattive (autorizzazioni alla ricerca e allo sfruttamento della risorsa) e in materia di sicurezza e salute del lavoro e dei lavoratori (Polizia mineraria).

Questo opuscolo è rivolto a tutti coloro che operano nell'ambito dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie per le acque minerali, termali e di sorgente e per le acque geotermiche ed ha lo scopo di illustrare gli obblighi connessi alla gestione di un permesso di ricerca o di una concessione mineraria, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro.

In materia di acque geotermiche si fa riferimento, in particolare, alle cosiddette "risorse geotermiche di interesse locale" ovvero, nel territorio regionale, tipicamente alle acque, di temperatura superiore a 15°C, rinvenute a profondità superiori a 400 metri dal piano campagna.

Riferimenti normativi

Le attività minerarie costituiscono un settore particolare nel panorama industriale e produttivo e, di conseguenza, sono regolamentate da norme specifiche. Tali norme disciplinano due aspetti fondamentali dell'attività mineraria i cui riferimenti sono:

1. per gli aspetti amministrativi relativi al rilascio permesso di ricerca o della concessione:

- il Regio Decreto 29.07.1927, n. 1443 – Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno (nel seguito R.D. 1443/1927);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 18.04.1994, n. 382 – Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale (nel seguito D.P.R. 382/1994).
- il Decreto legislativo 11.02.2010, n. 22 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (nel seguito d.lgs. 22/2010);
- Il D.P.R. 395/1991 (Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, abrogata dal d.lgs. 22/2010) reso ancora vigente dall'articolo 18 del d.lgs. 22/2010, il quale stabilisce che *"le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all'adozione delle nuove disposizioni in materia..."*, vale a dire fino all'emanazione dei regolamenti regionali (non ancora emanati);

2. per la sicurezza del lavoro e dei lavoratori:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 9.4.1959, n. 128 – Norme di Polizia delle Miniere e delle cave (nel seguito D.P.R. 128/1959);
- il Decreto legislativo 25.11.1996, n. 624 – Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per la trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (nel seguito d.lgs 624/1996);
- il Decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come integrato e modificato dal decreto legislativo 3.08.2009, n. 106 (nel seguito d. lgs 81/2008). A proposito di tale decreto è utile segnalare l'articolo 304 il quale sancisce che, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi di armonizzazione delle disposizioni, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del d.lgs.19.09.1994, n. 626 (abrogato dal d.lgs 81/2008), tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del d.lgs 81/2008..

E' necessario tenere presente che, alla titolarità di un permesso di ricerca o di una concessione mineraria, sono connessi obblighi previsti nei testi normativi citati, indipendentemente dalla quantità della risorsa prelevata o dall'estensione dell'area associata al titolo minerario stesso.

Definizioni

In questo capitolo sono riportate le definizioni, di alcuni termini ricorrenti nei temi che verranno di seguito trattati.

Permesso di ricerca

È l'atto amministrativo, rilasciato dall'Amministrazione regionale, che autorizza la persona o la Società richiedente ad effettuare la ricerca di una risorsa all'interno di un'area delimitata.

Concessione mineraria

È l'atto amministrativo, rilasciato dall'Amministrazione regionale, che autorizza la persona o la Società richiedente a sfruttare la risorsa mineraria trovata nell'ambito di un permesso di ricerca all'interno di un'area delimitata.

Permissionario

È la persona o la Società titolare di un permesso di ricerca tenuto all'osservanza degli obblighi di polizia mineraria.

Concessionario

È la persona o la Società titolare di una concessione mineraria tenuto all'osservanza degli obblighi di polizia mineraria.

Direttore dei lavori

È la persona incaricata, dal titolare, della responsabilità dei lavori del permesso di ricerca o della concessione. Il direttore dei lavori deve possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 09.04.1959, n. 128, art. 27).

Sorvegliante

È la persona designata, dal titolare, per la sorveglianza dei lavori del permesso di ricerca o della concessione. Il sorvegliante deve possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente (d.lgs. 624/1996, art. 2).

Organo di Vigilanza

È l'Ufficio dell'Amministrazione regionale al quale compete la verifica dell'osservanza delle norme di polizia mineraria. Nella Regione Friuli Venezia Giulia l'organo di vigilanza è la Posizione Organizzativa Attività e Risorse Minerarie, del Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Permesso di ricerca

Per il progetto di ricerca va preliminarmente esperita la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening). Nel caso in cui il progetto debba essere assoggettato alla VIA, a seguito di apposita istanza, si avvia il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), per ottenere un provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni richieste dal proponente.

L'istanza per ottenere un permesso di ricerca per la risorsa minerale, termale e di sorgente (ai sensi del D.P.R. 382/1994) e per la risorsa geotermica (ai sensi del d.lgs. 22/2010) va presentata in bollo, corredata dagli elaborati previsti dalla normativa e di seguito specificati, alla Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio Geologico- Posizione Organizzativa Attività e Risorse Minerarie, - Via S. Anastasio, n. 3 34132 TRIESTE, PEC: ambiente@certregione.fvg.it.

Per l'acqua minerale, termale e di sorgente (D.P.R. 382/1994)

L'Ufficio regionale competente ha predisposto un elenco con riportati gli elaborati da presentare con la descrizione dei relativi contenuti ed i modelli di istanza da compilare che possono essere scaricati dal sito della Regione FVG nella pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFGV/AT9/ARG1/FOGLIA13/>

Per la risorsa geotermica (d.lgs 22/2010)

L'Ufficio minerario ha predisposto un elenco degli elaborati da produrre con la descrizione dei relativi contenuti ed alcuni modelli da compilare che possono essere scaricati dal sito della Regione FVG nella pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafv/cms/RAFGV/AT9/ARG1/FOGLIA12/>

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dell'art. 3, comma 11, del d.lgs. 22/2010, il rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche è subordinato alla comunicazione, da parte degli interessati, di impegno alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi e alla presentazione di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per la rimessione in pristino suddetta (si veda a proposito la deliberazione di Giunta regionale 15 dicembre 2006, n. 3052).

Lavori di ricerca preparatori alla perforazione

Sono compresi nei lavori di ricerca anche i lavori di preparazione dell'area in cui si effettuerà la ricerca vera e propria.

Solitamente i lavori preparatori si riferiscono alla perimetrazione dell'area oggetto del permesso di ricerca e relativa delimitazione con eventuali ripari e cartellonistica idonea nonché in operazioni di scopertura della zona interessata dall'intervento (ad esempio il disboscamento, la creazione di una pista di accesso, la messa a nudo ed il consolidamento del terreno su cui effettuare la perforazione).



Cosa devo fare per iniziare i lavori di ricerca?

Prima di iniziare i lavori di ricerca è necessario nominare un direttore dei lavori ed il personale sorvegliante, che saranno le figure di riferimento per la sicurezza del lavoro e dei lavoratori per l'intera durata delle attività previste nel corso del permesso di ricerca, salvo sostituzioni successive.

Cosa devo fare per nominare queste figure?

La nomina del direttore dei lavori e del personale sorvegliante si attua attraverso la denuncia di esercizio (DE) prevista dall'art. 24 del D.P.R. 128/1959.

Cosa si intende per denuncia di esercizio?

La denuncia di esercizio è la dichiarazione con la quale, ai sensi dell'art. 24 del DPR 128/1959, all'inizio dei lavori o alla ripresa degli stessi, il titolare indica per ogni luogo di lavoro, gli estremi del titolo minerario, l'ubicazioni dei lavori, le generalità del direttore responsabile, le generalità dei sorveglianti, l'eventuale legale rappresentante (in caso di Società) ed il proprio domicilio.

La denuncia di esercizio va inoltre presentata all'Organo di Sorveglianza ogni qualvolta vi sia una modifica nel personale dirigente (titolare, legale rappresentante, direttore dei lavori) o del sorvegliante.

Un modello di DE può essere scaricato dal sito della Regione FVG, alla sezione "modulistica" della pagina web: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA17/>

Chi deve firmare la denuncia di esercizio?

La denuncia di esercizio deve essere firmata dal titolare (o dal legale rappresentante se trattasi di Società), dal direttore responsabile, dai sorveglianti.

Cosa devo allegare alla denuncia di esercizio?

Alla denuncia di esercizio deve essere allegato il Documento di sicurezza e salute (DSS), previsto dall'art. 6 del d.lgs. 624/1996 e dall'art. 28 del d.lgs. 81/2008.

Cosa si intende per Documento di sicurezza e salute (DSS)?

Il Documento di sicurezza e salute (DSS), di cui agli articoli 6 e seguenti del d.lgs 624/1996 e di cui all'articolo 28 del d.lgs. 81/2008, è la Valutazione globale e documentata, a firma del titolare, di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa.

Tale valutazione deve considerare tutte le fasi del permesso di ricerca, a partire dalla preparazione del cantiere, comprese la terebrazione del pozzo e la fase di verifica della risorsa rinvenuta, fino, eventualmente, al ripristino dello stato dei luoghi e alla chiusura mineraria del pozzo.

Se il titolare affida lo svolgimento di una o più delle fasi di lavoro previste ad una o più imprese, deve redigere il Documento di sicurezza e salute coordinato (DSS coordinato), previsto dall'art. 9 del d.lgs. 624/1996, in cui far convergere le varie valutazioni dei rischi effettuate dai titolari delle diverse imprese al fine di comporre un documento comune che valuti tutti i rischi del permesso di ricerca e gli eventuali rischi dovuti alla presenza contemporanea di più imprese o lavorazioni. Il D.S.S. e il D.S.S. coordinato. si aggiorna qualora nei luoghi di lavoro si attuino rilevanti modifiche o si verificano gravi incidenti

A chi si inviano la denuncia di esercizio e il Documento di sicurezza e salute?

La DE, il DSS o l'eventuale DSS Coordinato devono essere trasmessi all'Organo di Vigilanza, cioè Servizio geologico - Posizione Organizzativa attività e risorse minerarie, - Via S. Anastasio, n. 3 – 34132 TRIESTE con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, firmati digitalmente da tutti coloro che sono tenuti a sottoscriverlo. **Quando si inviano?**

La DE e il DSS allegato devono esse inviati almeno **8 giorni prima** dell'inizio o della ripresa dei lavori, o ogni qualvolta vi sia una modifica nel personale dirigente (titolare, legale rappresentante, direttore dei lavori) o del sorvegliante. La mancata trasmissione comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Ci sono altre comunicazione da trasmettere durante il permesso di ricerca?

Sì, durante il Permesso di Ricerca vige l'obbligo di comunicare mensilmente all'Organo di Vigilanza se si sono verificati o meno infortuni nel corso dei lavori; la comunicazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di riferimento. È importante ricordare che la comunicazione deve essere trasmessa anche quando non si siano verificati infortuni. Un modello di prospetto mensile degli infortuni può essere scaricato dal sito della Regione FVG, alla sezione "modulistica" della pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA17/>

Lavori di perforazione

Una volta completati gli adempimenti di cui si è trattato nel capitolo precedente, il titolare procede nell'attuazione del programma di ricerca come approvato in sede di autorizzazione.

Nel caso il programma preveda la perforazione di un pozzo vi sono obblighi di Polizia Mineraria di seguito riportati.

Cosa bisogna fare per poter procedere alla perforazione del pozzo di ricerca?

Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 128/1959, il titolare del permesso di ricerca, prima di iniziare una perforazione di profondità superiore a 200 metri e al fine di ottenere la relativa autorizzazione, è tenuto ad inviare all'Organo di Vigilanza il programma di perforazione. La trasmissione deve essere effettuata al Servizio geologico - Posizione Organizzativa attività e risorse minerarie, - Via S. Anastasio, n. 3 – 34132 tramite PEC, all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, o con lettera raccomandata A.R.

Che cos'è il programma di perforazione?

Il programma di perforazione è un documento che contiene:

- la previsione sulla profondità da raggiungere;
- l'indicazione dell'impianto di trivellazione da impiegare;
- l'indicazione della forza motrice prevista;
- l'indicazione del programma di tubaggio;
- ogni altro elemento di rilievo per l'esecuzione dell'opera.

Ci sono documenti che devono essere allegati al programma di perforazione?

Sì, il programma di perforazione deve essere corredato da un piano topografico (in scala non inferiore a 1:2000), con l'indicazione della denominazione del pozzo e le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine WGS84) e coordinate cartografiche (chilometriche) sulla Carta tecnica regionale nel Sistema di Riferimento RDN2008-UTM33 (anche conosciuto come ETRF2000-UTM33 o EPSG6708). È necessario anche indicare, ai sensi del D.P.G.R. 26 gennaio 1996 n. 030/Pres., le coordinate cartografiche, espresse in metri sulla Carta tecnica regionale, relative all'ubicazione del pozzo e alla quota della perforazione.

Tempi per ottenere l'autorizzazione alla perforazione.

Ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.P.R. 128/1959, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione senza che l'Ufficio minerario della Regione FVG abbia comunicato le proprie decisioni, il programma di perforazione si intende approvato.

E' possibile posizionare il pozzo in qualsiasi punto dell'area autorizzata?

No, vi sono delle distanze di sicurezza da rispettare, definite dall'art. 62 del D.P.R. 128/1959: ad esempio deve essere rispettata la distanza di 20 metri dalle strade di uso pubblico carrozzabili e dalle autostrade e da elettrodotti, da ferrovie, da oleodotti, ecc.. La norma citata prevede comunque una possibilità di deroga a questi limiti, qualora le condizioni di sicurezza siano comunque garantite; la deroga è soggetta a specifica autorizzazione. Talora, sempre per ragioni di sicurezza, tali limiti possono essere aumentati.

Appare utile ricordare che per ogni perforazione deve essere compilato un **giornale di sonda** nel quale deve essere registrato ogni incidente di perforazione occorso e, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 128/1959, devono essere annotati giornalmente:

- il diametro del foro;
- gli avanzamenti conseguiti;

- la natura dei terreni attraversati;
- le tubazioni di rivestimento poste in opera, le chiusure d'acqua e ogni altra operazione eseguita;
- le manifestazioni incontrate, anche se trattasi di sostanze diverse da quelle per le quali è eseguita la perforazione.

Esiste un modello di un giornale di sonda?

Si, un modello di giornale di sonda può essere scaricato dal sito della Regione FVG nella pagina web, alla sezione "modulistica" della pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFGV/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA17/modulistica/>

Della perforazione eseguita cosa deve essere conservato oltre al giornale di sonda?

Oltre alle informazioni riportate nel giornale di sonda devono essere conservati i campioni delle rocce attraversate e delle sostanze minerali incontrate. I campioni devono essere conservati fino alla fine della perforazione e non possono essere distrutti o dispersi prima di sei mesi dal termine della trivellazione senza autorizzazione del competente Ufficio regionale.

Si ricorda che, in base alla normativa mineraria, è obbligatorio isolare nei propri orizzonti i fluidi diversi da quelli ricercati; inoltre, almeno 48 ore prima di procedere alle operazioni di chiusura delle acque, il direttore dei lavori deve informarne l'Ufficio minerario (art. 68 del D.P.R. 128/1959).

Si sottolinea anche l'obbligo, previsto dall'art. 69 del D.P.R. 128/1959, relativo alla denuncia del rinvenimento di idrocarburi o di sostanze minerali e di fonti di energia fra quelle indicate nel secondo comma dell'art. 2 del R.D. 1443/1929; tale denuncia deve essere fatta all'Organo di Vigilanza entro 15 giorni dal rinvenimento con PEC o lettera raccomandata A.R..

Quali obblighi ci sono nei confronti dell'Organo di Vigilanza?

L'Organo di Vigilanza ha il diritto di ispezionare l'area del permesso di ricerca e di richiedere sia il giornale di sonda sia i campioni delle rocce e delle sostanze minerali di cui sopra.



La perforazione

La fase centrale del programma lavori di un permesso di ricerca, in modo particolare per le risorse geotermiche, è la perforazione del pozzo per l'intercettazione della falda acquifera di interesse geotermico.

La perforazione sarà realizzata con una trivellazione del terreno spinta fino alla profondità prevista nel programma lavori: l'impianto di trivellazione deve essere posizionato sul punto scelto per il pozzo, devono essere realizzati i lavori preparatori descritti in precedenza e rispettati ulteriori obblighi previsti per l'impianto di trivellazione vero e proprio.

Quali sono gli obblighi previsti per l'impianto di trivellazione?

Gli obblighi sono indicati chiaramente dagli articoli 72 e seguenti del D.P.R. 128/1959. Di seguito si riportano i principali:

- sul piano di sonda deve essere apposta una tabella indicante la portata nominale della torre di perforazione;
- la torre di perforazione deve essere collegata elettricamente a terra;
- i tubi di scappamento devono essere prolungati fino a portare lo scarico del gas ad almeno 10 metri dal foro di sonda e dotati di dispositivo tagliafiamma;
- i depositi di carburante devono essere distanti almeno 30 metri dal centro del pozzo e "almeno 20 metri dagli scappamenti dei motori e dai gruppi elettrogeni";
- deve essere previsto un interruttore generale che tolga tensione all'intero impianto elettrico al servizio della perforazione, con esclusione delle linee che alimentano i dispositivi contro le eruzioni libere;
- all'illuminazione si provvede con un impianto elettrico;
- devono essere disponibili lampade elettriche portatili di sicurezza in numero almeno pari al numero degli operai presenti nel turno.

Gli articoli 78 e seguenti del D.P.R. 128/1959 indicano i requisiti degli impianti di circolazione dei fanghi impiegati per la perforazione.

Gli articoli da 83 a 87 del D.P.R. 128/1959 indicano ulteriori disposizioni sulle attrezzature per il controllo delle eventuali eruzioni libere e i successivi articoli da 88 a 90 dettano disposizioni sulla cementazione del pozzo.

Vi sono poi alcune norme che riguardano gli idrocarburi che però, al momento, non trovano applicazione nel territorio regionale, non essendoci sfruttamento di tali materie prime.

Ultimata la perforazione sono previsti altri obblighi?

Sì, entro 30 giorni dall'ultimazione della perforazione deve essere inviato all'Ufficio minerario il profilo geologico del foro corredato da grafici e notizie relative alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti (art. 70 del D.P.R. 128/1959).

Si ricorda, inoltre, la legge 4 agosto 1984, n. 464 "Norme per agevolare l'acquisizione (...) di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale" che prevede, per ogni perforazione, sondaggio meccanico, prova penetrometrica o log geofisico che superi i 30 metri di profondità, l'invio all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) di apposite comunicazioni www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmisione-informazioni-legge-464-84/istruzioni-per-linvio

Esiti della ricerca

Se la risorsa non viene trovata, come si procede?

Il concessionario è tenuto a comunicare all'Organo di Vigilanza l'esito negativo della ricerca, a ripristinare i luoghi interessati dai relativi lavori e chiudere i pozzi eventualmente realizzati.

Cosa comporta la chiusura di un pozzo?

Prima della chiusura di un pozzo deve essere presentato all'Organo di Vigilanza un programma lavori per la chiusura mineraria del pozzo, che riporti i lavori occorrenti per la messa in sicurezza del foro e dell'area circostante.



Se trovo la risorsa è possibile passare subito alla fase di sfruttamento?

Ai sensi dell'art. 12 del R.D. 1443/1927 l'esito positivo della ricerca non autorizza il concessionario allo sfruttamento la risorsa mineraria rinvenuta.

Allora cosa si deve fare della risorsa?

Al termine dei lavori di ricerca devono essere effettuate le prove di produzione finalizzate alla determinazione delle caratteristiche della risorsa.

Se le prove di produzione danno esito negativo, come si procede?

Se le prove di produzione hanno dato esito negativo, ossia è risultata la presenza di una risorsa che non è economicamente sfruttabile e che presenta caratteristiche non idonee al suo utilizzo, ne deve essere data notizia all'Organo di Vigilanza e si deve procedere come nel caso di esito negativo della ricerca.

Se le prove di produzione danno esito positivo come si procede?

Il concessionario, se interessato, o altra persona o Società, possono presentare la domanda di concessione mineraria per lo sfruttamento (coltivazione) della risorsa.

Concessione mineraria

Terminata la fase di ricerca, effettuate le prove di produzione e quindi verificata la presenza della risorsa, esaminate le sue caratteristiche fisico-chimiche e valutata l'economicità del suo sfruttamento, il permissionario, se interessato allo sfruttamento, oppure altra persona o Società, può chiedere il rilascio della concessione allo sfruttamento della risorsa.

Si ribadisce che prima del rilascio del titolo minerario di concessione la risorsa non può essere utilizzata.

Qual è la procedura amministrativa per chiedere una concessione mineraria?

La procedura amministrativa per l'ottenimento di una concessione mineraria è molto simile a quella relativa al rilascio di un permesso di ricerca.

Per l'acqua minerale, termale e di sorgente (D.P.R. 382/1994)

La **concessione mineraria**, che permette lo sfruttamento della risorsa, si ottiene a seguito di apposita istanza di PAUR scaricabile dal sito della Regione FVG nella pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA219/>.

Ai fini del rilascio della concessione mineraria di sfruttamento sono requisiti essenziali l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa e il riconoscimento della risorsa minerale e/o termale da parte del Ministero della Salute.

L'Ufficio minerario ha predisposto un elenco degli elaborati da produrre con la descrizione dei relativi contenuti ed alcuni modelli da compilare che possono essere richiesti all'Ufficio stesso o scaricati dal sito della Regione FVG nella pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA13/>

Per la risorsa geotermica (d.lgs. 22/2010)

La **concessione mineraria**, necessaria per lo sfruttamento della risorsa, si ottiene a seguito di apposita istanza di PAUR scaricabile dal sito della Regione FVG nella pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA219/>.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 22/2010, il rilascio delle concessioni di coltivazione è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.

L'Ufficio ha predisposto un elenco degli elaborati da produrre con la descrizione dei relativi contenuti ed alcuni modelli da compilare che possono essere scaricati dal sito della Regione FVG nella pagina web:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA12/>.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 22/2010, come già per il permesso di ricerca, anche il rilascio della concessione di coltivazione è subordinato alla comunicazione, da parte degli interessati, di impegno alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi e alla presentazione di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori necessari alla suddetta rimessione in pristino (si veda a proposito la deliberazione di Giunta regionale 15 dicembre 2006, n. 3052, attualmente in fase di aggiornamento).

La titolarità di una concessione mineraria, sia di acque minerali, termali e di sorgente che di risorse geotermiche, può essere oggetto di voltura, previa verifica dell'idoneità del privato o della Società interessati alla conduzione dell'attività di coltivazione.

E per quanto riguarda la sicurezza dei lavori e dei lavoratori?

Vale quanto già detto per i permessi di ricerca; pertanto, se sono previsti lavori, prima del loro inizio dovrà essere prodotta all'Organo di Vigilanza la documentazione prescritta, cioè la denuncia di esercizio ed il Documento di sicurezza e salute, eventualmente coordinato.

Ci sono obblighi per l'esercizio di una concessione?

Sì, se sono previsti lavori (ad esempio, per avviare l'attività di coltivazione della risorsa o per le attività di manutenzione di impianti e macchinari presenti, etc.) deve essere incaricato un direttore dei lavori ed un sorvegliante e deve essere effettuata la valutazione dei rischi (DSS), che dovrà essere aggiornata in caso di modifiche sopravvenute nella coltivazione o nella legislazione mineraria; rimane fermo l'obbligo di comunicare all'Organo di Vigilanza ogni variazione che si verifichi.

Inoltre, sempre in presenza di lavori, deve essere presentato mensilmente all'Organo di Vigilanza il rapporto sugli infortuni; tale rapporto deve essere trasmesso anche se negativo, cioè anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

In ogni caso, con cadenza annuale, deve essere presentato all'Organo di Vigilanza il programma generale dei lavori e delle coltivazioni da eseguire con l'indicazione di tutti gli elementi utili alla valutazione dei lavori stessi dal punto di vista della sicurezza (art. 41 del D.P.R. 128/1959).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 648 del D.P.R. 128/1959, i lavoratori delle miniere e delle cave devono essere sottoposti a visita medica:

- prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneità al lavoro a cui sono destinati;
- successivamente, con cadenza annuale, per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneità.

Altro obbligo importante è quello di manutenzione, previsto dall'art. 32 del d.lgs. 624/1996:

- il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico (comma 1);
- il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza (comma 2).

Casi particolari

Cosa comporta la realizzazione di un nuovo pozzo all'interno di un permesso di ricerca o di una concessione mineraria vigente?

Il programma generale dei lavori e delle coltivazioni, per periodi almeno annuali, deve prevedere la terebrazione del nuovo pozzo e contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili alla sua valutazione dal punto di vista della sicurezza (art. 41 del D.P.R. 128/1959).

Va quindi eseguito il pozzo secondo quanto riportato nei precedenti capitoli "Lavori di perforazione", "Perforazione" e "Conclusione della ricerca".

Nel caso in cui sia terebrato nell'ambito di una concessione mineraria vigente, il pozzo va messo in esercizio a seguito dell'esito positivo delle prove di produzione (e del riconoscimento del Ministero competente in caso di acque minerali e termali). In caso di esito negativo della ricerca si deve provvedere alla chiusura mineraria del pozzo.

Si precisa che, dal punto di vista amministrativo, la terebrazione di un nuovo pozzo è subordinata alla revisione e ad un'eventuale aggiornamento della comunicazione di rimessione in pristino ed al pagamento della relativa fideiussione.

Cosa devo fare se trovo un pozzo esistente?

In primo luogo è opportuno acquisire tutte le informazioni possibili sul pozzo, ad esempio l'anno di terebrazione, la profondità, il diametro, la portata, le caratteristiche chimico-fisiche della risorsa presente.

Successivamente nel caso di

- acqua minerale o termale, sarà necessario presentare l'istanza di permesso di ricerca, secondo quanto già indicato nel relativo capitolo, al fine di acquisire, durante la vigenza del permesso stesso, il necessario riconoscimento delle proprietà terapeutiche della risorsa da parte del competente Ministero;
- risorsa geotermica, dovrà essere presentata istanza di concessione mineraria secondo quanto già indicato nel relativo capitolo.

Conclusioni

Con questo lavoro si è cercato di sintetizzare il percorso che è necessario affrontare per poter effettuare la ricerca mineraria e per poter diventare titolari di una concessione di coltivazione delle risorse minerarie, quali le acque minerali, termali e di sorgente e geotermiche, nell'ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nel contempo si è cercato di facilitare la comprensione della normativa che disciplina tali risorse, in modo tale che gli interessati conoscano in partenza gli obblighi e gli oneri connessi all'attività mineraria.

Nell'augurare buon lavoro a coloro che operano in queste attività, si ricorda che la Posizione Organizzativa attività e risorse minerarie del Servizio geologico della Regione FVG è sempre a disposizione per informazioni e chiarimenti, che possono essere richiesti anche via email al seguente indirizzo:

s.geologico@regione.fvg.it

